



COMUNE VEDANO AL LAMBRO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI E PRIVATI DI AREE PER ORTICOLTURA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/09/2027

Modifiche:

- 1) Deliberazione del Consiglio Comunale: n. 6 del 20/03/2024

Sommario

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI E PRIVATI DI AREE PER ORTICOLTURA	3
Art. 1 (Principi generali e finalità)	3
Art. 2 (Requisiti e criteri di assegnazione)	3
Art. 3 (Tariffe).....	5
Art. 4 (Orario di apertura e chiusura).....	5
Art. 5 (Concessione)	5
Art. 6 (Conduzione dell'orto)	6
Art. 7 (Diritti, obblighi e divieti)	6
Art. 8 (Parti comuni).....	8
Art. 9 (Responsabilità).....	9
Art. 10 (Rappresentanza)	9
Art. 11 (Vigilanza e sanzioni).....	10
Art. 12 (Revoca e cessazione della concessione)	10
Art. 13 (Disposizioni)	11
Art. 14 (Disposizioni finali)	11

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI E PRIVATI DI AREE PER ORTICOLTURA

Art. 1 (Principi generali e finalità)

Il Comune di Vedano al Lambro mette a disposizione dei residenti degli appezzamenti di terreno di proprietà comunale per iniziative di orticoltura da realizzarsi con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune ravvisa, nella concessione in uso dei piccoli appezzamenti di terreno da adibire ad uso ortivo, lo scopo di permettere alla persona di impiegare il proprio tempo libero in un'attività ricreativa, che esprima una molteplicità di valenze positive.

Pertanto, questa iniziativa si può inscrivere in una più ampia visione urbana nella quale tendono a coniugarsi insieme finalità sociali, materiali e ambientali con lo scopo ultimo e definitivo di conseguire una maggiore qualità della vita.

Il Comune auspica altresì che i concessionari diano vita a forme di aggregazioni che promuovano iniziative finalizzate alla diffusione e al miglioramento delle conoscenze in materia di orticoltura, al miglior uso delle risorse, alla produzione biologica e biodinamica, alla valorizzazione delle produzioni locali.

Le aree disponibili per orticoltura sono suddivise in appezzamenti di mq 21/26 circa: ciascun appezzamento, denominato orto urbano, verrà assegnato in uso ai richiedenti che risultino idonei.

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori e piccoli frutti, per i fabbisogni del concessionario e dei propri familiari, con divieto assoluto di qualsiasi forma di commercializzazione dei prodotti.

Art. 2 (Requisiti e criteri di assegnazione)

Possono richiedere l'assegnazione di un orto per nucleo familiare, con domanda da presentarsi per iscritto, a seguito di bando/avviso, i cittadini residenti sul territorio del Comune di Vedano al Lambro con le seguenti caratteristiche:

- essere residenti;
- aver compiuto la maggiore età;
- persone pensionate;
- persone in condizioni familiari di disagio economico;
- persone con disagio sociale;
- associazioni, gruppi e cooperative che, a diverso titolo, si occupano di persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione, per progetti sociali a fini riabilitativi e/o di reinserimento sociale;
- non essere proprietari o non avere in uso a qualunque titolo giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel Comune di Vedano al Lambro;
- non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio comunale.

Il Comune si riserva un appezzamento per quei casi gestiti dai servizi sociali, che potrebbero trarre particolare beneficio dall'attività di orticoltura.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire finalità di lucro, pena la revoca immediata della concessione.

I cittadini richiedenti, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare per iscritto nella "domanda di assegnazione":

- di coltivare personalmente l'orto urbano concesso in modo continuativo e prevalente per l'uso proprio e/o della propria famiglia;
- di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;

- di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
- di non danneggiare o ostacolare l'attività degli altri concessionari.

Il Comune, a cadenza quinquennale, procede a bandire un avviso per l'assegnazione degli orti comunali, a seguito del quale viene predisposta una graduatoria, determinata sulla base dei criteri di cui al successivo punto.

In relazione alla graduatoria così articolata, si procede ad assegnare gli orti comunali. Nel bando vengono specificati:

- a. il numero di orti da destinare;
- b. le modalità, tempi e documenti necessari per la presentazione della domanda;
- c. le tariffe per l'assegnazione e conduzione degli orti comunali;
- d. altre indicazioni utili.

Al bando è assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, mediante locandine e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Ogni soggetto presenta la domanda di assegnazione, utilizzando la modulistica allegata al bando contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti per l'assegnazione.

Qualora pervengano domande in misura superiore al numero delle aree disponibili, l'ufficio predisporrà una graduatoria.

Le persone ed i soggetti che non hanno partecipato al bando possono, nel periodo intercorrente fra i bandi quinquennali, presentare istanza di assegnazione di orto; le domande raccolte dall'Ufficio Affari Generali, vengono valutate secondo i criteri e le modalità previste per il bando e inserite in fondo alla graduatoria in essere, secondo l'ordine di presentazione della domanda al protocollo.

Per la formazione della graduatoria è prevista una Commissione composta da:

- responsabile del settore tecnico,
- responsabile del settore servizi sociali,
- responsabile del settore affari generali,
- un istruttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

La graduatoria viene formulata sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti in funzione di parametri legati alla situazione reddituale ed alla composizione del nucleo familiare, come segue:

- | | | |
|--|-----------------------|-----------|
| • Età anagrafica | per anno di età | punti 0,2 |
| • Anzianità di residenza | meno di 2 anni | punti 0 |
| | tra 2 e 10 anni | punti 5 |
| | oltre 10 anni | punti 10 |
| • Nucleo familiare del richiedente | da 4 e più componenti | punti 5 |
| | da 2 a 3 componenti | punti 3 |
| | persona singola | punti 1 |
| • Nucleo familiare con presenza di disabile ai sensi della L. 104/1992 | | punti 8 |
| • reddito ISEE del nucleo familiare | | |

<i>Reddito fino a 6.000,00</i>	<i>Punti 10</i>
<i>Reddito da 6.001,00 fino a 10.000,00</i>	<i>Punti 08</i>

<i>Reddito da 10.001,00 fino a 20.000,00</i>	<i>Punti 06</i>
<i>Reddito da 20.001,00 fino a 25.000,00</i>	<i>Punti 04</i>
<i>Oltre 25.001</i>	<i>Punti 02</i>

A parità di punteggio la priorità verrà stabilita in base all'ISEE più basso oppure, in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Art. 3 (Tariffe)

La concessione viene rilasciata dietro il pagamento di un canone annuo anticipato, il cui importo, uguale per tutti e fissato dalla Giunta Comunale, è da versare alla tesoreria comunale tramite ordinativo rilasciato dagli uffici preposti.

La quota di compartecipazione alle spese, uguale per tutti gli assegnatari, è fissata prevedendo una quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua e della luce ed una quota forfettaria annua per le spese di manutenzione.

Le quote così parametrate saranno definite e riviste annualmente da parte della Giunta Comunale e dovranno essere versate al Comune in via preventiva, pena la perdita della concessione dell'orto.

In caso di subentro, la quota di compartecipazione alle spese da versare verrà calcolata in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento dell'orto.

Art. 4 (Orario di apertura e chiusura)

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6 alle ore 23.00. L'orario di apertura degli orti dovrà essere rispettato da tutti gli assegnatari. Ad ogni assegnatario sarà consegnata una chiave per l'accesso all'area degli orti comunali. L'assegnatario che lascia per ultimo l'area degli orti comunali dovrà accertarsi della chiusura del cancello di accesso.

Art. 5 (Concessione)

L'Amministrazione procederà, tramite bando/avviso pubblico alla concessione degli appezzamenti ai singoli o agli enti «**e associazioni del terzo settore**»; essi avranno l'obbligo di accettazione tramite firma di approvazione da apporre sul vigente regolamento; la durata sarà di **5 (cinque)**, alla scadenza dei quali il concessionario potrà concorrere a nuova concessione, partecipando ad un successivo avviso pubblico. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici, occorre che il concessionario:

- accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
- sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il regolamento vigente;
- versi, secondo quanto previsto, la quota dovuta a titolo di rimborso spese.

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto alla concessione, potrà essere garantita la concessione dello stesso appezzamento. Fino all'emanazione di un nuovo bando, rimane comunque valida la graduatoria del precedente, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, nel corso del quinquennio, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i. In tal caso la concessione avrà validità fino alla fine del quinquennio in corso.

Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per coltivazioni pendenti.

L'assegnazione degli orti sarà sorteggiata ad eccezione degli assegnatari uscenti vincitori del bando che

potranno mantenere, se richiesto prima del sorteggio, lo stesso appezzamento.

Art. 6 (Conduzione dell'orto)

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi, pena la decadenza della concessione. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dell'orto. In tale unico caso il concessionario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 (sei) mesi continuativi, non rinnovabili previa esauritiva dichiarazione scritta da parte del concessionario, che indichi anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione scritta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo indirizzata all'Ufficio comunale competente o in alternativa tramite mail entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento che ne impedisce la gestione ed essere affissa anche nella bacheca posta agli orti.

«L'assegnatario può farsi sostituire da persona di fiducia in caso di assenza. La persona di fiducia individuata conduce l'orto in sostituzione dell'assegnatario per tutta la durata dell'assenza, con tutti i diritti, obblighi e divieti.

Se l'assenza supera i 10 giorni, la comunicazione dell'assenza va fatta al Comune e all'incaricato. Se l'assenza è inferiore ai 10 giorni, la comunicazione va fatta solo all'incaricato.»

E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il riposo vegetativo, ed evitare il proliferare di erbe infestanti.

Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione senza diritto di indennità, inoltre il concessionario sarà tenuto a rimborsare le spese che il Comune sarà costretto a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

Art. 7 (Diritti, obblighi e divieti)

«L'orto può essere curato solo dall'assegnatario/a anche con l'aiuto dei suoi familiari: coniuge, convivente, figli, fratelli/sorelle, genitori, nonni, nipoti o affini dello stesso grado.

Come previsto dall'articolo 6, in caso di assenza temporanea: ferie, problemi familiari, malattia o altri casi di serio impedimento, è possibile farsi sostituire da persona di fiducia.

Se l'orto è assegnato a un'associazione, la conduzione può essere affidata ai suoi associati.»

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche l'obbligo di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie di tali beni comuni. Con lo stesso criterio, i concessionari tutti partecipano alle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica.

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli assegnatari dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

L'assegnatario si impegna a:

- garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- comportarsi in modo consono, rispettoso dell'ambiente e degli altri assegnatari;
- tenere l'orto in modo decoroso e pulito;
- coltivare esclusivamente ortaggi, fiori e piccoli frutti per il proprio consumo; qualsiasi altro uso fa decadere di fatto l'assegnazione;
- collocare presso le proprie aree, in accordo con l'Amministrazione comunale, specifici bidoni per la raccolta delle acque, nel numero massimo di 1 per ogni orto. Gli stessi dovranno essere gestiti sulla base delle prescrizioni antizanzare, quindi dotati di coperchio e/o reti;
- provvedere in proprio agli attrezzi ed ai materiali da lavoro per la conduzione dell'orto;

- privilegiare l'uso di prodotti fertilizzanti naturali;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- **«tenere pulito dalle erbacce il perimetro esterno dell'appezzamento assegnato, comprese quelle che crescono sul marciapiede o nella stradina prospiciente le villette a schiera, senza utilizzare diserbanti per la pulizia;»**
- mantenere il terreno sotto i cordoli;
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
- pagare il canone annuo e versare la quota per i consumi di acqua e luce e manutenzione ordinaria;
- fare buon uso del sistema di irrigazione evitando di manometterlo o danneggiarlo;
- rispettare le ordinanze sindacali sugli orari e le limitazioni nell'uso dell'acqua;
- provvedere alla manutenzione degli spazi comuni non adibiti ad orti quali riparazioni, tinteggiature, taglio delle siepi , pulizie dei servizi igienici;
- provvedere allo sgombero della neve nelle parti comuni interessate al passaggio pedonale;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento.

E' vietato:

- manomettere la siepe e le recinzioni che circoscrivono l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione devono provvedere in proprio in base a quanto indicato;
- realizzare autonomamente pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, al di fuori di quanto già realizzato nella specifica area ortiva;
- costruire muretti fuori terra, installare baracche, tettoie serre fisse anche di piccole dimensioni;
- installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- depositare materiali non attinenti alla coltivazione;
- installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità altrui;
- eseguire impianti e/o allacciamenti elettrici di qualsiasi tipo;
- realizzare capanni e similari strutture in legno, in muratura o qualsivoglia altro materiale;
- allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- scaricare rifiuti e materiali nocivi;
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3- e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo (sale compreso);
- utilizzare esche avvelenate o altri prodotti tossici;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- causare rumori molesti;
- coltivare specie proibite o limitate per legge e in particolare specie orticole geneticamente modificate;
- **«piantare rampicanti lungo il confine con gli altri orti e con la recinzione esterna;»**
- fare stoccaggio di letame;
- spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8 alle ore 21. In ogni caso il letame deve essere interrato immediatamente;
- affiggere, all'interno dell'area degli orti urbani, comunicazioni non inerenti al funzionamento e la concessione degli orti stessi;
- accedere con qualsiasi tipo di veicoli a motore;

- modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- tenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- prelevare prodotti da altri orti;
- entrare negli orti altrui senza permesso;
- l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario, con esclusione del sostituto debitamente comunicato in caso di malattia o ferie del concessionario dell'orto;
- coltivare piante da frutta;
- piantare rampicanti in confine con gli altri orti e con la recinzione esterna ed alberi;
- lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e/o nelle parti comuni;
- commerciare i prodotti dell'orto;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti all'attività di coltivazione degli orti stessi;

E' consentito l'accesso ai cani con guinzaglio e tenuti nel proprio orto.

I sostegni per le coltivazioni non devono superare l'altezza di due metri (h 2,00), devono essere in legno o altri materiali vegetali (canne di bambù) escludendo l'utilizzo di materiali metallici.

«Sono ammesse coperture ad uso serra, purché non siano stabili o indecorose. Le coperture devono essere smontate entro il 31 maggio di ogni anno. Teli e protezioni per le coltivazioni non devono superare 1,5 metri di altezza.

L'orto assegnato deve essere mantenuto in ordine e decoroso. Non è ammesso introdurre materiale di risulta o recupero, come, ad esempio: cassette, vetri, vecchi elettrodomestici, materiale edile, mobili, bottiglie, buste di plastica, e simili. Gli attrezzi agricoli (zappe, vanghe, picconi, carriole e similari ecc.) devono essere riposti negli appositi depositi.»

Art. 8 (Parti comuni)

L'uso di vialetti, passaggi e, in genere, degli impianti e delle parti in comune con gli altri assegnatari, deve avvenire nel massimo rispetto delle elementari norme di civile convivenza.

Ad ogni assegnatario è demandato il compito di provvedere alla manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto concesso, alla buona tenuta ed alla pulizia delle parti comuni.

I confini degli orti urbani devono essere curati e rispettati. Ogni concessionario ha diritto ad utilizzare i servizi e gli spazi collettivi, nonché l'obbligo di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. I cespugli (la siepe) e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente, bensì sarà necessario il parere positivo dell'Ufficio tecnico.

E' vietato lavare i prodotti e gli attrezzi dell'orto nel lavandino situato nella parte comune; essi vanno risciacquati nell'orto di propria assegnazione; nel caso non venisse rispettato questo divieto, la rimozione del danno procurato alla tubatura sarà addebitato agli ortisti.

«È possibile migliorare le aree comuni non destinate alla coltivazione, nel rispetto delle norme urbanistiche e edilizie. Le opere di miglioramento devono garantire l'accesso ai lotti e ai ripostigli. Le opere devono essere preventivamente comunicate e approvate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui non siano conformi a quanto autorizzato devono essere rimosse senza ritardo a semplice richiesta.

L'Amministrazione Comunale o gli assegnatari degli orti possono organizzare eventi di socializzazione negli spazi comuni.

Gli eventi devono essere finalizzati a valorizzare l'attività di volontariato e la socializzazione tra gli assegnatari e/o la cittadinanza.

Tutte le attività organizzate devono essere comunicate al Comune».

Art. 9 (Responsabilità)

La responsabilità in ordine alla conduzione individuale o collettiva degli appezzamenti degli orti e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o cose.

Inoltre:

- a. gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza ed a rimborsare all'Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino;
- b. l'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o terzi e/o a cose di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso;
- c. l'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso;
- d. l'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verificano negli orti urbani affidati, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso e lavorazione dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 10 (Rappresentanza)

Al fine di favorire la partecipazione degli assegnatari ed il controllo sulla conduzione degli orti comunali, viene eletto un incaricato degli assegnatari. I concessionari degli orti eleggono nella prima riunione di inizio quinquennio, convocata dall'Amministrazione comunale, il proprio incaricato che resta in carica per tutto il periodo (5 anni). In caso di decesso o dimissioni si procederà alla surroga dell'incaricato decaduto alla prima Assemblea utile degli assegnatari.

Nel caso in cui non venisse eletto nessun incaricato, poiché gli assegnatari sono di fatto tutti candidati, si applica la norma del sorteggio in caso di parità.

L'incaricato degli orti ha il seguente compito:

- verificare la corretta gestione dell'orto da parte del singolo concessionario;
- farsi portavoce dei problemi di gestione degli orti comunali e delle eventuali richieste degli assegnatari;
- coadiuvare l'Amministrazione comunale nel controllo e nella verifica del rispetto del Regolamento per l'assegnazione e la conduzione degli orti comunali, e di risolvere eventuali controversie fra assegnatari;
- intrattenere i rapporti con l'Amministrazione comunale, segnalando per iscritto eventuali problemi o inadempimenti al presente Regolamento;
- sottoporre all'Amministrazione comunale progetti ed iniziative atti a valorizzare l'esperienza degli orti (feste, incontri divulgativi sulle tecniche di coltivazione, ecc.);
- occuparsi della gestione della manutenzione ordinaria delle strutture comunali, con particolare riguardo alle recinzioni comuni ed alle eventuali strutture presenti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di intimare l'esecuzione dei lavori manutentivi, pena la revoca della concessione.

Art. 11 (Vigilanza e sanzioni)

Il Comune, attraverso gli uffici competenti, provvederà periodicamente alla vigilanza ed al controllo sulla regolarità della conduzione dell'orto, sul rispetto del Regolamento. I concessionari devono garantire l'accesso ai funzionari incaricati per effettuare le verifiche necessarie. L'ufficio competente provvede inoltre alle assegnazioni ed agli atti di decadenza, alla convocazione dell'Assemblea degli assegnatari e tiene i rapporti con l'incaricato degli orti urbani eletto dall'Assemblea sopra citata.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti urbani.

Le violazioni del presente Regolamento comunale vengono punite con una sanzione amministrativa di importo compreso fra € 10 ed € 15.

Dopo la seconda sanzione amministrativa, si procede all'atto di decadenza dell'assegnatario.

Le segnalazioni di disservizio devono pervenire all'Ufficio competente solo per iscritto.

In ogni caso restano fatte salve le disposizioni previste dal Codice civile e penale.

Art. 12 (Revoca e cessazione della concessione)

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione e procede al recupero dell'appezzamento nei seguenti casi:

- utilizzo non conforme al regolamento dell'orto comunale assegnato;
- costruzione o posizionamento di manufatti di qualsiasi natura ad esclusione di quelli forniti dall'Amministrazione comunale;
- danneggiamento della recinzione o dei beni assegnati;
- uso improprio dell'acqua;
- mancato pagamento delle quote dovute;
- mancata e non giustificata conduzione dell'orto per un periodo di sei mesi;
- perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'orto;
- comportamento indecoroso, litigioso, fastidioso, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale;
- inosservanza reiterata di quanto previsto nel presente Regolamento (dopo due sanzioni amministrative erogate);
- per motivi di interesse pubblico: in questo caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto; in tutti gli altri casi all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

La concessione può cessare per:

- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi;
- trasferimento anagrafico del concessionario in altro Comune;
- decesso del concessionario;
- gravi ed evidenti motivi di salute insorti durante il quinquennio;
- decadenza della concessione per inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui al presente regolamento e/o mancato pagamento del canone;
- gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e sub-concessione a terzi, totale o parziale;
- turbativa della convivenza civile.

Il Responsabile dell'ufficio competente, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali o di quanto previsto dalla concessione o dal presente Regolamento da parte del concessionario, provvede a formale diffida. In caso di reiterata inosservanza della diffida, il Responsabile provvederà alla revoca della concessione.

La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune. Sono fatti salvi i Regolamenti e le Leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 13 (Disposizioni)

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono di competenza del Responsabile del settore interessato.

Il presente Regolamento potrà essere modificato tramite successive deliberazioni del Consiglio comunale sulla base delle esperienze maturate, di nuove normative e di suggerimenti utili per la miglior gestione. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della concessione, dovranno essere integralmente accettate dai concessionari.

Il presente Regolamento viene consegnato in copia a ciascun concessionario che lo sottoscriverà per accettazione. La mancata sottoscrizione comporta la revoca immediata della concessione. L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione.

Art. 14 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento precedente approvato con delibera di C.C. n. 16 del 27.2.2007.